



REGOLAMENTO DIDATTICO

**del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA
Classe LMG/01**

Anno Accademico 2025-2026

Rev. CoCdS del 27 maggio 2025

Denominazione del Corso di Studio: Giurisprudenza
Classe di appartenenza: LMG/01 - Giurisprudenza
Durata: 5 anni
Struttura di riferimento: Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di riferimento: Giurisprudenza
Sede didattica: Campus Sant'Ignazio e Campus Aresu
Coordinatore: Prof. Luca Ancis
<u>Sito web</u>
Lingua di erogazione della didattica: italiano
Accesso: libero
Posti riservati studenti non comunitari: 10



SOMMARIO

Art. 1. Premesse e finalità.....	3
Art. 2. Organi del Corso di studio	3
Art. 3. Altri organi	3
Art. 4. Commissione didattica	3
Art. 5. Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio	4
Art. 6. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 7. Percorso formativo	5
Art. 8. Esami di indirizzo ed eventuale piano di studio individuale	6
Art. 9. Tipologia delle attività didattiche.....	7
Art. 10. Docenti del Corso.....	7
Art. 11. Programmazione degli accessi	7
Art. 12. Requisiti e modalità d'accesso.....	7
Art. 13. Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri	8
Art. 14. Iscrizione al Corso di Studio	8
Art. 15. Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza.....	8
Art. 16. Tirocini curricolari.....	10
Art. 17. Anticipazione del tirocinio obbligatorio per le professioni legali	10
Art. 18. Crediti Formativi Universitari.....	10
Art. 19. Propedeuticità.....	11
Art. 20. Obblighi di frequenza	11
Art. 21. Conoscenza della lingua straniera.....	11
Art. 22. Verifiche del profitto.....	12
Art. 23. Mobilità nazionale. Erasmus italiano.....	12
Art. 24. Mobilità internazionale.....	13
Art. 25 Riconoscimento crediti per attività extracurricolari.....	13
Art. 26. Orientamento e tutorato.....	14
Art. 27. Prova finale	14
Art. 28. Rilevazione delle opinioni degli studenti	15
Art. 29. Assicurazione della qualità	16
Art. 30. Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti.....	16
Art. 31. Diploma Supplement.....	16
Art. 32. Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio.....	16
Art. 33. Norma finale.....	17

Allegato A – [Percorso formativo](#)

Allegato B – [Propedeuticità](#)

Allegato C – [Matrice di Tuning](#)



Art. 1

Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento (RD-CdS) disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio (CdS) in Giurisprudenza, che afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (SEGP) dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Corso (CoCdS) in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base al d.m. (Università e Ricerca) n. 270/2004, al d.m. (Università e Ricerca) n. 1648/2023, allo Statuto d'Ateneo e ai regolamenti interni dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 2

Organi del Corso di Studio

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Università di Cagliari, sono organi del Corso di Studio:

- a) il Consiglio del Corso di Studio;
- b) il Coordinatore del Corso di Studio.

Art. 3

Altri organi

1. Per tutte le attività inerenti ai processi di monitoraggio, accreditamento, assicurazione e gestione della qualità, il Corso di Studio si avvale:
 - a) del Referente per la qualità;
 - b) del Referente per i Piani di studio individuali;
 - c) della Commissione di autovalutazione (CAV);
 - d) della Commissione didattica;
 - e) del Comitato d'indirizzo;
 - f) della Commissione pratiche studenti;
 - g) della Commissione internazionalizzazione, nella composizione specifica per i Corsi afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. I Referenti e le Commissioni sono nominati dal Consiglio del Corso di Studio.
3. Quest'ultimo può istituire ulteriori Commissioni, con il compito di esaminare e istruire pratiche relative a sue specifiche funzioni.



Art. 4

Commissione didattica

1. La Commissione didattica svolge funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica.
2. La Commissione didattica è presieduta dal Coordinatore, o da un suo delegato, ed è composta da:
 - a) uno o più docenti designati dal Consiglio del Corso di Studio;
 - b) due studenti designati dai rappresentanti degli studenti, fra quelli facenti parte del Consiglio del Corso di Studio.

Art. 5

Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio mira a garantire l'acquisizione di una compiuta conoscenza dell'ordinamento giuridico sia nazionale che sovranazionale, nonché la conoscenza degli strumenti storici, giuridici, culturali indispensabili per la comprensione della società odierna nelle sue molteplici dimensioni (istituzionale, sociale, culturale, economica, politica, oltre che giuridica). Tale formazione giuridica agevola l'acquisizione delle capacità di applicare conoscenze e competenze con perizia, coerenza e autonomia di giudizio, in modo adeguato alle diverse situazioni in cui il giurista si troverà a operare.
2. Gli obiettivi formativi di cui al comma primo interessano quattro fondamentali aree di apprendimento, che comprendono: l'area delle discipline storico-filosofiche; l'area delle discipline privatistiche; l'area delle discipline pubblicistiche; l'area dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione europea.
3. Le attività didattiche afferenti alle diverse aree di apprendimento sono funzionali al conseguimento di una formazione interdisciplinare e allo sviluppo dell'autonomia di giudizio, nonché al miglioramento delle capacità logico-interpretative e di analisi casistica, fondamentali per la qualificazione giuridica delle fattispecie, oltre che per la comprensione dei testi giuridici.

Art. 6

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso di Studio prepara allo svolgimento delle diverse attività che richiedano una compiuta conoscenza in campo giuridico, con elevati livelli di responsabilità. Oltre alla formazione specialistica indispensabile per l'accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio, il Corso di Studio offre una solida preparazione giuridica per l'impiego presso la pubblica amministrazione, o per attività di consulenza, gestione e rappresentanza presso imprese private o strutture impegnate nel terzo settore, nonché presso organizzazioni internazionali.



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

2. Le classificazioni ISTAT delle professioni riportano i seguenti profili e sbocchi occupazionali per i laureati in Giurisprudenza:

Profilo professionale avvocati. I professionisti rientranti in tale categoria rappresentano e tutelano gli interessi di persone, enti e organizzazioni nelle diverse sedi legali e nei diversi gradi di giudizio (civile, penale e amministrativo), forniscono consulenza e redigono atti e contratti di natura legale. - Profilo professionale: notai. I professionisti rientranti in tale categoria ricevono e redigono gli atti tra vivi e di ultima volontà; attribuiscono loro pubblica fede; li conservano; ne rilasciano copia, estratti e certificazioni; accertano la volontà dei contraenti, garantendo la legalità dell'atto; consigliano le parti sulle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati; verificano la legalità dei contenuti degli accordi e delle transazioni.

Profilo professionale magistrati. I professionisti rientranti in tale categoria amministrano la giustizia penale, civile e amministrativa nei diversi gradi del processo; accertano le condizioni dell'azione penale e la esercitano; controllano la liceità e la congruenza alle leggi e ai regolamenti della spesa pubblica.

Profilo professionale esperti legali nelle imprese. Le professioni rientranti in tale categoria gestiscono gli aspetti legali delle attività delle imprese; redigono documenti, contratti e altri atti legali; forniscono consulenza legale alla struttura di appartenenza.

Profilo professionale esperti legali negli enti pubblici. I professionisti rientranti in questa unità affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni o della stessa Amministrazione Pubblica, redigendo documenti, contratti e altri atti legali, fornendo consulenze in materia legale alle strutture di appartenenza.

Profilo professionale specialisti della gestione nella pubblica amministrazione. I professionisti rientranti in tale categoria coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle agenzie e delle autorità, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri nell'ambito delle attività amministrative che svolgono e delle procedure loro affidate, curano l'attuazione di progetti, coordinano le attività del personale subordinato.

Art. 7

Percorso formativo

1. La durata del Corso di Studio è di cinque anni. Le attività didattiche sono distribuite in due semestri, secondo il calendario stabilito dal Consiglio del Corso di Studio nel rispetto della complessiva programmazione approvata dalla Facoltà di SEGP, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. Per incentivare l'omogeneità di contenuti negli insegnamenti attraverso cui conseguire i 24 CFU previsti dal percorso formativo come «esami a scelta tra quelli di indirizzo», il Corso di Studio propone quattro differenti indirizzi:

- Professioni legali;
- Economico-privatistico, impresa e turismo;
- Istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- Internazionale, europeo e comparato.

3. Il [Piano di studi](#) è allegato al Regolamento ed è pubblicato annualmente sul sito web del Corso di Studio.



Art. 8

Esami di indirizzo ed eventuale piano di studio individuale

1. La scelta dell'indirizzo non richiede alcuna esplicita opzione da parte dello studente.
2. Nell'ambito di ciascuno degli indirizzi proposti dal Corso di Studio, la scelta degli insegnamenti attraverso cui soddisfare i 24 CFU di cui all'art. 7, comma secondo, RD-CdS è libera.
3. Gli studenti possono comunque optare anche per esami di uno, o più, indirizzi diversi. In tal caso dovranno presentare un piano di studio individuale, utilizzando il modulo disponibile nell'apposita pagina del sito web del Corso di Studio. La relativa pratica è istruita dal Referente del Corso di Studio per i piani di studio individuali e approvata dal Consiglio.

Art. 9

Tipologia delle attività didattiche

1. Il percorso di studio si articola in insegnamenti e attività formative a scelta dello studente.
2. I programmi degli insegnamenti sono pubblicati sul sito web del Corso di Studio. Oltre alle tradizionali lezioni frontali, questi ultimi possono comprendere attività seminariali, con la partecipazione di docenti ed esperti del settore, nonché esercitazioni finalizzate allo studio e alla discussione di casi pratici, nonché iniziative di didattica innovativa in base alle esigenze di apprendimento delineate nelle schede dei programmi di ciascun insegnamento.
3. Le attività formative a scelta dello studente possono consistere in:
 - a) esami a libera scelta tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio;
 - b) corsi formativi;
 - c) seminari;
 - d) tirocini;
 - e) altre attività formative speciali, quali, in via esemplificativa:
 - procedimenti simulati (processo, negoziazione);
 - cliniche legali;
 - laboratori giuridici e/o di tecnica giuridica (ricerca giuridica, redazione di atti giuridici);
 - iniziative di preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri;
 - iniziative tendenti a valorizzare le capacità di concreta utilizzazione dei concetti e delle tecniche giuridiche.
4. Coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale possono richiedere il riconoscimento in CFU. Il Consiglio del Corso di Studio valuterà l'attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del Corso di Studio (art. 23 RDA) e potrà riconoscere sino ad un massimo di 9 CFU da imputare sulle attività a libera scelta dello studente.
5. Ciascuna attività formativa deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio, che ne accredita lo svolgimento, stabilendo i CFU ad essa attribuibili. Potranno essere approvate solo attività



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

coerenti con il progetto formativo del Corso di Studio. L'acquisizione dei relativi CFU è subordinata alla verifica delle conoscenze acquisite, da svolgersi secondo le modalità stabilite dal responsabile scientifico dell'iniziativa.

Art. 10

Docenti del Corso

L'elenco dei docenti del Corso di Studi è riportato nell'apposita [pagina web](#) del Corso di Studio.

Art. 11

Programmazione degli accessi

Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza è ad accesso libero.

Art. 12

Requisiti e modalità d'accesso

1. Per l'accesso al Corso di Studio è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. È altresì necessario sostenere la prova di accesso. Tale prova si svolge mediante test online ([TOLC-SU](#)) in modalità TOLC@CASA e TOLC@UNIVERSITA' ed è gestita dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). La prova consiste nella somministrazione di un test individuale composto da quesiti selezionati automaticamente dal database CISIA TOLC, articolati in diverse sezioni: I) Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti e 60 minuti a disposizione); II) Conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); III) Ragionamento logico (10 quesiti e 20 minuti a disposizione); IV) Inglese (30 quesiti e 15 minuti a disposizione).

3. Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è di 20 punti su 40 così ripartiti: 15 punti su 30 per risposte alle domande della sezione «Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana» e 5 punti su 10 per risposte alle domande della sezione «Ragionamento logico». Per la valutazione della prova viene attribuito: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta omessa; - 0, 25 punti per ogni risposta errata. In ogni caso le risposte date alle domande comprese nelle sezioni «Conoscenze e competenze acquisite negli studi» e «Inglese» non rilevano ai fini del punteggio complessivo.

4. Il mancato superamento della prova comporta un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

5. Per il recupero dell'OFA il Corso di Studio garantisce un corso di riallineamento in «Nozioni giuridiche fondamentali» erogato, in presenza o da remoto in modalità sincrona, prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico.

6. Quando la prova di accesso sia stata sostenuta successivamente all'inizio dello stesso corso, gli eventuali OFA dovranno essere soddisfatti attraverso i corsi MOOC (Massive Open Online Courses) disponibili nella piattaforma CISIA e da fruire in modalità asincrona e in autoapprendimento.



7. In ogni caso gli OFA devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso, con il superamento della prova finale del corso di riallineamento e, nel caso dei corsi MOOC, con la somministrazione agli studenti interessati di un apposito test di recupero.

Art. 13

Requisiti e modalità d'accesso per gli studenti stranieri

1. È ammessa l'iscrizione dei cittadini europei, extraeuropei soggiornanti in Italia o italiani con titolo di studio estero. Prima dell'immatricolazione, costoro dovranno produrre presso la Segreteria studenti dei Corsi Giuridici il titolo finale originale degli studi secondari, tradotto, legalizzato e munito di dichiarazione di valore a cura della competente Rappresentanza Diplomatica Italiana. È ammessa, inoltre, l'iscrizione dei cittadini non europei residenti all'estero nel rispetto del limite indicato nel Manifesto generale degli studi e corrispondente al numero dei posti riservati annualmente al Corso di Studio dagli organi accademici.

2. Le modalità per l'immatricolazione di cui al comma 1 sono riportate nel [sito web](#) della Segreteria studenti dei Corsi Giuridici.

3. In ogni caso, ai fini dell'immatricolazione al Corso di Studio, gli studenti stranieri dovranno essere in possesso di un titolo finale degli studi secondari conseguito al termine di almeno 12 anni di scolarità. In assenza di tale requisito, si dovrà produrre certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami del primo anno di studio universitario, nel caso di sistema scolastico locale articolato in undici anni, ovvero certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale articolato in dieci anni.

Art. 14

Iscrizione al Corso di Studio

1. Le modalità, i termini e la documentazione da predisporre per la domanda di iscrizione, sono indicati annualmente nel [Manifesto generale degli studi](#). Si può procedere all'iscrizione dopo la sua pubblicazione ed entro il termine indicato dallo stesso. L'ammontare delle tasse dovute è indicato nel Regolamento per la contribuzione studentesca.

2. Le istanze relative ai recuperi della carriera pregressa, ai trasferimenti, alle abbreviazioni e ai passaggi di Corso devono essere presentate on line dallo studente tramite l'area riservata dell'apposita [pagina web](#). Le relative istanze devono essere trasmesse entro il termine indicato nel Manifesto generale degli studi.

Art. 15

Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi, abbreviazioni di Corso e recupero delle carriere pregresse per rinuncia o decadenza

1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio, di abbreviazione di Corso e di recupero della carriera pregressa per rinuncia o decadenza, il Consiglio del Corso di Studio



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, nella misura massima possibile, dopo aver valutato l'eventuale obsolescenza degli studi già compiuti.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente maturati in ciascun settore scientifico-disciplinare siano inferiori ai CFU previsti dal Corso di Studio per i medesimi settori, il Consiglio delibera sul numero dei crediti mancanti che dovranno essere integrati tramite moduli da concordare con i docenti di riferimento. Per il riconoscimento dei crediti lo studente dovrà allegare all'istanza l'indicazione degli esami superati e, se richiesto, copia dei relativi programmi.

3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in altre carriere universitarie comporta l'iscrizione:

- al primo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 0 e 36;
- al secondo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 37 e 82;
- al terzo anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 83 e 132;
- al quarto anno, qualora si riconosca un numero di crediti compreso tra 133 e 192;
- al quinto anno, qualora si riconosca un numero di crediti superiore a 192.

4. Per determinare il numero dei crediti riconoscibili il Corso di Studio tiene conto dei soli CFU maturati attraverso il superamento degli esami obbligatori.

5. La Commissione Pratiche Studenti istruisce le pratiche elaborate dalla segreteria studenti ai fini della delibera del Consiglio.

6. Possono presentare istanza per l'immatricolazione con abbreviazione di corso gli studenti in possesso di altra laurea e quanti abbiano interrotto la carriera per rinuncia o decadenza. In aggiunta ai normali adempimenti previsti per gli studenti che si immatricolano per la prima volta, dovrà essere presentata on line un'autocertificazione con l'indicazione del Corso di studio, della Facoltà e dell'Ateneo presso il quale è stata svolta la precedente carriera, degli esami di cui si chiede la convalida, del relativo settore scientifico disciplinare, dei CFU maturati, della data di sostenimento degli esami e della votazione riportata.

7. La valutazione dell'obsolescenza degli studi compiuti in precedenti carriere e la convalida dei CFU in esse acquisiti, è operata secondo le seguenti regole:

Obsolescenza	Esami da 15 CFU	Esami da 12 CFU	Esami da 9 CFU	Esami da 6 CFU
Fino a 8 anni	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena
Da 9 a 14 anni	Convalida 12 CFU (-3)	Convalida 10 CFU (-2)	Convalida 7 CFU (-2)	Convalida 5 CFU (-1)
Da 15 a 20 anni	Convalida 10 CFU (-5)	Convalida 8 CFU (-4)	Convalida 6 CFU (-3)	Convalida 4 CFU (-2)
Oltre i 20 anni	Convalida 7 CFU (-8)	Convalida 6 CFU (-6)	Convalida 4 CFU (-5)	Convalida 3 CFU (-3)

8. Nel caso di convalida di un esame attributivo di un numero di CFU non corrispondente alle ipotesi sopra riportate, l'obsolescenza si calcola adottando il parametro più prossimo al numero di CFU effettivamente conseguiti.



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

9. Nel caso di convalida di un esame in relazione al quale sia successivamente intervenuta una integrazione, il calcolo dell'obsolescenza si effettua tenendo in considerazione la data della integrazione stessa.

10. Per le materie economiche, storiche e filosofiche non si applica l'obsolescenza.

Art. 16

Tirocini curriculari

1. Il percorso di studio prevede la possibilità di svolgere tirocini curriculari facoltativi presso enti pubblici o privati, imprese e studi legali con i quali il Corso di Studio ha stipulato apposite convenzioni. Lo svolgimento dei tirocini rientra tra le «Attività formative a scelta dello studente», di cui all'art. 8 RD-CdS, per un massimo di 12 CFU.

2. Possono accedere al tirocinio gli studenti che abbiano maturato almeno 135 CFU.

3. L'attivazione, gestione e monitoraggio dei tirocini curriculari avviene attraverso uno specifico applicativo di CINECA denominato TSP. Al [seguente link](#) è possibile prendere visione delle indicazioni operative, istruzioni e modalità per l'avvio del Tirocinio.

Art. 17

Anticipazione del tirocinio obbligatorio per le professioni legali

1. Per gli studenti dell'ultimo anno di corso è prevista la possibilità di anticipare di un semestre la pratica notarile (d.lgs. n. 166/2006).

2. Per gli studenti iscritti al quinto anno di corso, o al primo anno fuori corso, è prevista la possibilità di anticipare di un semestre il tirocinio per la professione forense (l. n. 27/2012 e 247/2012) e dm. (Giustizia) n. 70/2016.

3. I tirocini di cui ai commi precedenti non comportano la maturazione di CFU.

Art. 18

Crediti Formativi Universitari

1. A ciascun credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente.

2. La media annuale di impegno complessivo dello studente corrisponde convenzionalmente a 60 CFU.

3. Nel numero di ore standard corrispondente a 1 CFU rientrano: 8 ore di lezione, o di attività formative equivalenti, e le restanti ore di studio individuale.

4. Si considerano corrispondenti a 1 CFU, salvo diverse indicazioni normative:

a) 25 ore di tirocinio;

b) 25 ore di studio individuale per la preparazione della prova finale.



5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente col superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze maturate, secondo le regole di cui all'art. 8, commi secondo e seguenti, e all'art. 22 RD-CdS.

Art. 19

Propedeuticità

1. Gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate nella [pagina web](#) del CdS. La mancata osservanza delle stesse comporta l'annullamento d'ufficio degli esami eventualmente sostenuti.
2. Propedeuticità di tipo sostanziale, come guida e orientamento per gli studenti, sono indicate nelle schede relative a ciascuna attività didattica.
3. Sono escluse propedeuticità all'interno del medesimo semestre dello stesso anno di Corso (art. 10, comma 8, RDA).

Art. 20

Obblighi di frequenza

1. Non sono previsti obblighi di frequenza per gli insegnamenti. La frequenza è comunque fortemente consigliata per agevolare il processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze inerenti a ciascun insegnamento.
2. Per gli studenti frequentanti possono essere previste prove di apprendimento durante lo svolgimento dell'insegnamento (art. 22, comma primo, RD-CdS). Salvo diversa indicazione, la frequenza richiede la partecipazione almeno al 75% delle ore totali previste per l'attività didattica.
3. Per le «Attività formative a scelta dello studente» possono essere previsti obblighi di frequenza, nonché percentuali di frequenza differenti. La verifica della frequenza avviene a cura del docente responsabile dell'attività stessa.

Art. 21

Conoscenza della lingua straniera

1. È attivo il Progetto di Ateneo [Lingua Inglese UNICA-CLA](#), gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Il Corso di Studio prevede il conseguimento del livello B2. Coloro che sono in possesso di certificazioni internazionali possono presentare richiesta di riconoscimento seguendo la procedura riportata nel sito web del CLA.
2. Per le coorti precedenti il 2019/2020 è richiesto il conseguimento del Livello B1. I crediti formativi universitari per le Conoscenze linguistiche di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER, devono essere conseguiti nella lingua inglese secondo una delle seguenti modalità:
 - a) certificazione rilasciata dal Centro Linguistico d'Ateneo (C.L.A.) di Cagliari;
 - b) conseguimento dell'idoneità di lingua inglese, presso un Centro Linguistico d'Ateneo;
 - c) presentazione di un attestato di frequenza e profitto di un corso di lingua inglese, rilasciato da uno dei seguenti Enti certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY, PEARSON (PT-Academic);



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

d) superamento di un esame di Lingua inglese, di livello B1, erogato in altri Corsi di Studio dell'Ateneo.

3. Certificati o attestati diversi da quelli indicati al comma secondo, lett. a, b, c e d, non garantiscono il riconoscimento automatico dei crediti previsti per le conoscenze linguistiche. Eventuali CFU potranno essere riconosciuti solo previo accertamento, da parte del CLA, dell'equivalenza dei certificati o attestati prodotti con quelli di cui al comma secondo.

4. L'istanza di riconoscimento dei crediti per le conoscenze linguistiche è inammissibile se presentata oltre cinque anni dal conseguimento.

Art. 22

Verifiche del profitto

1. Per ciascun insegnamento è previsto un esame di profitto alla fine del corso (art. 20, comma terzo, RDA). L'esame può consistere in prove orali, compiti scritti, relazioni scritte o orali sull'attività svolta. Per gli insegnamenti articolati in moduli, l'esame di profitto è unico (art. 22, comma quarto, RDA). La valutazione finale è espressa con voto in trentesimi. Le modalità di svolgimento dell'esame di profitto sono pubblicizzate, prima dell'inizio dell'anno accademico, nelle pagine dedicate ai programmi degli insegnamenti del sito del Corso di Studio. Per gli studenti frequentanti possono essere previste «prove in itinere» (art. 19, comma secondo, RD-CdS), comprese nella programmazione oraria del corso. Gli esami di profitto, ad eccezione di quelli relativi agli insegnamenti a scelta studente, devono essere sostenuti nel Corso di studio di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, secondo il calendario e con le commissioni indicate dal Corso di Studio. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

2. Per le Conoscenze linguistiche e per le Abilità informatiche è prevista l'attribuzione di un'«idoneità».

3. Per le «Attività formative a scelta dello studente» diverse dagli esami sono previste apposite forme di verifica finale delle conoscenze acquisite a cura del responsabile scientifico dell'iniziativa. La possibilità di sostituire esami opzionali già sostenuti con altri esami opzionali può riguardare un massimo di due insegnamenti. La regola non trova applicazione quelli sostenuti all'estero durante i soggiorni Erasmus.

4. Per i laureandi possono essere programmati appelli straordinari, secondo l'apposita procedura indicata sul [sito web](#) del CdS.

Art. 23

Mobilità nazionale. Erasmus italiano

1. L'Erasmus italiano è volto a promuovere la mobilità studentesca tra gli Atenei con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le convenzioni mirano ad agevolare la costruzione di percorsi di studio innovativi, improntati all'interdisciplinarietà e alla flessibilità dell'offerta formativa, nonché al rafforzamento delle relazioni, all'integrazione e alla complementarità tra gli Atenei stipulanti.



2. Le informazioni relative ai requisiti d'ammissione, alle procedure da seguire e alle modalità di riconoscimento del periodo di mobilità sono disponibili sulla relativa [pagina web](#).

Art. 24

Mobilità internazionale

1. Gli studenti del Corso di Studio sono ammessi ai programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. È possibile partecipare più volte alle attività Erasmus per un massimo di 24 mesi durante gli anni di frequenza del Corso di Studio. La mobilità per lo studio può durare uno o due semestri, quella per la ricerca per la tesi è normalmente di tre mesi. È anche possibile svolgere attività mista di ricerca e di studio.

2. L'elenco degli accordi Erasmus e le informazioni sui bandi e sulle selezioni sono pubblicati sul sito web dell'ufficio ISMOKA.

3. Le modalità di iscrizione presso l'Università straniera e le altre attività connesse, compreso l'accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera, sono determinate dall'ufficio di cui al comma secondo.

4. L'attività didattica da svolgere all'estero è concordata con il Corso di Studio, attraverso la Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 25

Riconoscimento crediti per attività extracurricolari

1. Il Corso di Studio può riconoscere come CFU:

a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario;

b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;

2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:

a) al momento dell'accesso al corso di studio;

b) durante lo svolgimento del percorso; al fine di abbreviarne, eventualmente, l'ordinario ciclo.

3. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU. È consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della propria carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui al comma 1 del presente articolo, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU tra corsi di I e II livello. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.

4. Il riconoscimento sarà effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.



5. Le istanze relative all'oggetto del presente articolo vanno indirizzate alla Segreteria Studenti che, dopo aver istruito la pratica, provvederà alla trasmissione al Consiglio di Corso. Ai fini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione, è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Art. 26

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di Studio partecipa alle attività di orientamento in ingresso promosse e organizzate dall'Università (art. 28 RDA) e dalla Facoltà di afferenza.
2. Il Corso di Studio svolge attività di orientamento e supporto agli studenti lungo i cinque anni del percorso di studio, tramite propri tutor d'anno.
3. Il Consiglio cura l'orientamento anche tramite:
 - a) un docente di riferimento per la valutazione della coerenza degli insegnamenti attivati in Ateneo con gli obiettivi formativi del Corso di Studio;
 - b) un docente di riferimento per le «Attività formative a scelta dello studente»;
 - c) un docente di riferimento per i tirocini curricolari.
4. Il Corso di Studio si avvale inoltre della collaborazione del docente di riferimento del Dipartimento di Giurisprudenza per l'inclusione e la disabilità.

Art. 27

Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver superato tutte le verifiche delle attività didattiche incluse nel Piano di studi e maturato i relativi CFU. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto, la tesi di laurea, in una materia scelta tra gli insegnamenti del Corso di Studio, previo parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento prescelto. Nell'elaborato lo studente deve dimostrare rigore metodologico, piena padronanza degli argomenti e dei temi affrontati, nonché capacità espositive adeguate all'attività del giurista nel campo delle professioni legali e dello studio scientifico del diritto.
2. L'elaborato finale è redatto in lingua italiana, ovvero in un'altra lingua su proposta del docente relatore, sentito il Coordinatore del Corso;
3. Il punteggio per la prova finale tiene conto del merito della tesi di laurea e può variare da 1 a 7 punti, in base alle seguenti valutazioni:
 - sufficiente: da 1 a 3 punti;
 - media: da 4 a 5 punti;
 - buona: da 5 a 6 punti;



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

–ottima: da 6 a 7 punti.

4. Il punteggio per il merito della tesi può superare eccezionalmente i 7 punti, e arrivare a un massimo di 9 punti, su proposta del docente relatore, previo deposito della tesi presso il competente ufficio della Facoltà, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per le lauree. Il deposito deve essere accompagnato da un'analitica e motivata lettera di presentazione del docente relatore nella quale si dia conto dell'eccellenza del lavoro. La proposta del relatore deve essere condivisa e confermata entro i dieci giorni successivi da un docente individuato dal Coordinatore del Corso di Studio tra i docenti della materia o, in mancanza, tra i docenti delle materie appartenenti allo stesso macrosettore. Almeno una settimana prima dalla data fissata per le lauree, il competente ufficio della Facoltà comunica ai docenti del Corso di Studio l'avvenuto deposito della tesi, allegando copia della lettera di presentazione del docente relatore e del giudizio espresso dal docente individuato dal Coordinatore.

5. Il punteggio per la prova finale tiene conto anche della durata della carriera dello studente. In sede di laurea è prevista la premialità di 3 punti per la laurea regolare in corso, e di 1 punto per la laurea entro il mese di luglio del primo anno fuori corso. Nel calcolo della durata del Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità, non si considera il periodo trascorso all'estero per svolgere programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. Tale regola non si applica ai periodi di tirocinio. In nessun caso il punteggio massimo complessivo per l'esame di laurea può superare gli 11 punti.

6. Per i trasferimenti in ingresso con o senza passaggio di Corso e per i passaggi di Corso, ai fini dell'attribuzione della premialità di cui al comma quinto, si terrà conto della data di prima immatricolazione, cioè della data di primo accesso all'Università. Per le abbreviazioni di Corso, si terrà conto della durata effettiva delle diverse carriere universitarie.

7. Ove lo studente sia iscritto a tempo parziale, la durata del Corso è calcolata nella misura del doppio della durata normale del Corso di Studio, secondo quanto disposto dall'art. 27 RDA.

8. La lode non costituisce punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare merito della tesi. Essa è attribuita con giudizio unanime dei membri della Commissione di laurea, su proposta del docente relatore.

Art. 28

Rilevazione delle opinioni degli studenti

1. L'attività didattica svolta nell'ambito del Corso di Studio è sottoposta con frequenza periodica alla rilevazione delle opinioni degli studenti. In particolare, sono oggetto di analisi:

- a) il rapporto tra crediti e carico di studio e l'adeguatezza del materiale didattico di ciascun insegnamento;
- b) la docenza nel suo complesso;
- c) l'interesse per la disciplina e la soddisfazione rispetto al docente.

2. Il Corso di Studio e la Commissione didattica monitorano costantemente la qualità della didattica e dell'offerta formativa, tenendo conto delle opinioni degli studenti, pubblicate nel [sito web](#) del Corso di Studio.



Art. 29

Assicurazione della qualità

1. Il Corso di Studio opera secondo i criteri di Assicurazione della Qualità definiti nel documento [Sistema di Assicurazione della Qualità del CdS](#).
2. Il Consiglio valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio dell'Ateneo e del Corso di Studio, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire l'efficacia complessiva della didattica erogata.
3. Ai fini indicati al comma precedente il Corso di Studio si avvale del Referente della Qualità e della CAV.

Art. 30

Trasparenza e modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti

Tutte le informazioni relative al Corso di Studio, ai suoi organi (art. 2-4 RD-CdS), ai docenti, alla didattica, al sistema di assicurazione della qualità e quelle relative ai rappresentanti degli studenti sono pubblicate sul sito web del Corso di Studio. Ulteriori informazioni sono rese dalla Segreteria didattica e/o dalla Segreteria studenti dei Corsi Giuridici.

Art. 31

Diploma Supplement

Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, a richiesta, come supplemento al diploma di Laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Nel [Diploma supplement](#) sono riportate le principali informazioni relative agli studi compiuti per il conseguimento del titolo.

Art. 32

Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio

1. Ai sensi del d.m. (Università e Ricerca) 29 luglio 2022, n. 930, attuativo della l. 12 aprile 2022, n. 33 del recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore», a partire dall'Anno Accademico 2022/2023, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai diversi livelli della istruzione universitaria, è prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all'interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad Atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri.
2. Nel caso di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, qualora lo studente abbia già maturato CFU nel corso di prima iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento delle attività formative svolte; nel caso di attività formative mutate, il riconoscimento è concesso automaticamente.



Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. LUCA ANCIS

3. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute, il Corso di Studio facilita la fruizione, da parte dello studente, di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività svolta.

4. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 33

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente RD-CdS si rinvia alla normativa vigente.

ALLEGATO A – [Percorso formativo](#)

ALLEGATO B – [Propedeuticità](#)

ALLEGATO C – [Matrice di Tuning](#)